

Determinazione del Dirigente della Direzione Territorio e Trasporti

Prot. n.232-10288/2019

OGGETTO: COMUNE DI SANTENA – VARIANTE PARZIALE N. 14 AL P.R.G.C. -
OSSERVAZIONI.

Il Dirigente della Direzione
Territorio e Trasporti

visto il progetto preliminare della Variante parziale n. 14 al P.R.G.C., adottato dal Comune di Santena, con deliberazione del C.C. n. 39 del 30/07/2019, trasmesso alla Città Metropolitana tramite PEC con nota prot. 10122-10147 del 28/08/2019, (ns. prot. n. 72576), ai sensi del settimo comma art. 17 della L.R. n. 56/77 e s.m.i., per la sua valutazione rispetto alle previsioni contenute nel Piano Territoriale di Coordinamento (P.T.C.);
(*pratica n. VP-27/2019*);

preso atto delle motivazioni che hanno indotto l'Amministrazione Comunale a modificare il P.R.G.C. vigente, così come emergono dalla deliberazione C.C. n. 39 del 30/07/2019 di adozione della Variante parziale;

rilevato che, nello specifico, il progetto preliminare della Variante parziale, adottato con la deliberazione testé citata e con i relativi allegati tecnici, è finalizzato ad ampliare l'ambito produttivo IPR2 "Insedimenti produttivi di riordino", utilizzando una superficie territoriale di 4.692 mq, posta in continuità con lo stabilimento di proprietà della SER S.p.a., identificata dal Piano vigente con l'acronimo ARVI 8 "aree residenziali di vecchio impianto" (2.853 mq) e Ag "aree agricole propriamente dette" (1.839 mq)

preso atto che il P.R.G.C. è adeguato al P.A.I. (Piano per l'Assetto Idrogeologico);

preso atto che:

- ai sensi della L.R. 56/77 e s.m.i., del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. e della D.G.R. n. 25-2977 del 29/02/2016, l'Amministrazione comunale ha deciso di avviare il procedimento integrato "in maniera contestuale", accompagnando il progetto preliminare della Variante parziale n. 14 al PRGC il Documento Tecnico di Verifica di Assoggettabilità alla VAS;
- l'Amministrazione comunale ha provveduto ad inoltrare la Verifica di V.A.S. tramite PEC al Servizio Tutela e Valutazioni Ambientali della Città Metropolitana di Torino in quanto Soggetto con Competenze Ambientali;

dato atto che la Città Metropolitana di Torino:

- può esprimere osservazioni e proposte sui contenuti della Variante medesima, ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L. R. n. 56/77, così come modificato dalla L.R. n. 3 del 25 marzo 2013, in quanto soggetto portatore di interessi diffusi;
- svolge, ai sensi dell'art. 20 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, compiti di coordinamento dell'attività urbanistica dei Comuni e pertanto risulta legittimata alla presentazione di osservazioni e proposte;

vista la Legge 7 aprile 2014 n. 56 recante "Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni dei Comuni", così come modificata dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90;

visto l'art. 1 comma 50 Legge 7 aprile 2014 n. 56, in forza del quale alle Città Metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico, nonché le norme di cui all'art. 4 Legge 5 giugno 2003, n. 131;

visto lo Statuto della Città Metropolitana di Torino, approvato ai sensi dell'art. 1 comma 9 Legge 56/2014, dalla Conferenza Metropolitana il 14/04/2015 con deliberazione prot. n. 9560/2015, entrata in vigore il 01/06/2015;

atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e dell'art. 45 dello Statuto Metropolitano;

visto l'articolo 48 dello Statuto Metropolitano;

DETERMINA

1. **di prendere atto** che, con Decreto del ViceSindaco della Città Metropolitana di Torino n. 366–9403/2019 del 25/09/2019, è stata dichiarata la compatibilità della Variante parziale con il PTC2, ai sensi del comma 7, art. 17 L.R. n. 56/77;
2. **di formulare**, in merito al progetto preliminare della Variante parziale al P.R.G.C. (ai sensi dell'art. 17 L.R. n. 56/77), adottato dal Comune di Santena con deliberazione C.C. n. 39 del 30/07/2019, le seguenti osservazioni:
 - come indicato nel dispositivo del Decreto del Vice-Sindaco della Città Metropolitana prot. n. 366–9403/2019 del 25/09/2019 e in riferimento alla mancata coerenza con i parametri di cui al comma 6 art. 17 della L.R. 56/77 e s.m.i., si evidenzia che nel prospetto di cui alla lettera d) per un refuso, si prende in esame quale aumento della superficie a Servizi, un'estensione di 167 mq, in luogo di un'area leggermente superiore pari a 250 mq, effettivamente perimetrata nel P.R.G.C., determinando un aumento complessivo della aree a Servizi pari a 1.841 mq che, come si evince dall'Atto di adozione della Variante in questione, risulta ampiamente inferiore a quanto consentito dalla L.U.R. (5.750 mq);
 - si fa presente che al punto 2 comma 1 art. 21 della L.R. 56/77 e s.m.i. è citato: *“Nei casi di cui alle lettere b) c) del comma 1 dell'art. 26, la dotazione minima è stabilita nella misura del 10% della superficie fondiaria detta dotazione può essere assolta anche tramite aree interne agli insediamenti produttivi,.....”*, ne consegue che la dotazione a Servizi deve trovare compimento nella superficie territoriale in ampliamento o come indicato dalla Legge nelle aree interne agli insediamenti produttivi. La scelta di dismettere al Comune la superficie a parcheggio di 688,40 mq, pertinenziale all'area mercatale di via De Gasperi, in un ambito lontano da quello produttivo, parrebbe difforme dalle indicazioni della L.U.R.. Si suggerisce di valutare una delle seguenti ipotesi:
 - verificare che il comparto produttivo, comprensivo dell'ampliamento, disponga di un quantitativo di standard a Servizi sufficiente a garantire le superfici minime previsti dalla L.U.R.;
 - aumentare gli standard attualmente previsti, in prossimità dell'area produttiva in questione fino al raggiungimento di una superficie pari al 10% della fondiaria oggetto di Variante, integrando opportunamente la sommatoria degli standard a Servizi sulla parzialità della Variante (lettera d) comma 5 art. 17 della L.U.R.);
 - avendo le Norme del Piano vigente previsto per l'area *ARVI8* “aree residenziali di vecchio impianto” una densità fondiaria pari a 0,4 mc/mq e un rapporto di copertura

del 40%, molto probabilmente, l'ambito in questione genera una capacità insediativa che ha contribuito alla definizione della C.I.R.T.. Sarebbe pertanto opportuno, considerato il parziale stralcio dell'area, quantificare la riduzione degli abitanti in progetto del Piano in sede di redazione del progetto definitivo della Variante in questione;

- come indicato al comma 4 art. 10, delle N.d.A. del PTC2, in cui è citato: “...*la verifica di compatibilità dei PRGC ai contenuti del PTC2 dovrà essere evidenziato in modo espresso nell'ambito della relazione illustrativa.....*”, sarebbe opportuno riproporre la Verifica con i Piani sovraordinati, riportata nella Verifica di Assoggettabilità alla V.A.S., anche nella Relazione Illustrativa della Variante urbanistica;
- in riferimento ai contenuti dell'Atto di adozione della Variante si ricorda quanto di seguito indicato:
 - richiamato il comma 7 art. 17, della L.R. 56/77 e s.m.i., in cui è citato: “*la deliberazione di adozione della Variante parziale contieneun prospetto numerico dal quale emerge la capacità insediativa del PRG vigente.....*”, si ricorda, non essendo previsti casi di esclusione dalla L.U.R., di segnalare nella deliberazione di approvazione del progetto definitivo gli abitanti in progetto, opportunamente aggiornati sulla scorta dell'osservazione sopra riportata;
 - al comma 2 art. 17 della L.R. 56/77 e s.m.i., è citato: “*Le varianti al PRG, con riferimento agli ambiti oggetto di modifica, sono conformi agli strumenti di pianificazione territoriale e paesaggistica regionali e provinciali, nonché ai piani settoriali e ne attuano le previsioni; tali condizioni sono espressamente dichiarate nelle deliberazioni di adozione e approvazione delle varianti stesse*”. Sarebbe pertanto opportuno richiamare la conformità ai Piani regionali e al PTC2 nella deliberazione di approvazione della Variante, in luogo della dichiarazione di compatibilità;
 - si ricorda quanto indicato, al comma 7 art. 11 del Decreto del Presidente G.R. 22/03/219 n. 4/R che recita testualmente: “... *nella deliberazione di adozione delle varianti parziali è dichiarato espressamente il rispetto delle disposizioni cogenti e immediatamente prevalenti e di tutte le altre norme del Ppr.*”;
- L'“Unità speciale VAS, VIA e AIA del Dipartimento Ambiente e Vigilanza Ambientale” della Città Metropolitana in qualità di Soggetto con competenze ambientali e in ragione dei contenuti della Variante ha ritenuto, visto che la Variante non produce effetti significativi sull'ambiente, di non doverla assoggettare alle successive fasi di valutazione ambientale previste dal D.Lgs. 152/2006 e s.m.i..

Trova pertanto attuazione in caso di mancata espressione del parere, quanto previsto alla lettera j.1 “*Procedimento integrato per l'approvazione delle Varianti parziali al PRG:*

fase di verifica di assoggettabilità e pubblicazione “in maniera contestuale””, capitolo 2, della D.G.R. n. 25-2977 del 29/02/2016 - “In caso di silenzio l’iter procede”;

3. **che**, alla luce delle osservazioni in merito alla classificazione della Variante sopraccitata, trova applicazione quanto previsto al comma 7 dell'art. 17 della L.R. 56/77, in cui è citato: *“se la ... città metropolitana ... ha espresso osservazioni.... al rispetto dei parametri di cui al comma 6 [dell’art. 17 della L.R. 56/1977], la deliberazione di approvazione deve dare atto del recepimento delle indicazioni espresse dalla ... città metropolitana oppure essere corredata del definitivo parere favorevole ... della città metropolitana”*;
4. **di trasmettere** al Comune di Santena la presente determinazione per i successivi provvedimenti di competenza.

Torino, 01/10/2019

Il Dirigente della Direzione Territorio e Trasporti
(Ing. Giannicola Marengo)
F.to in originale